

12|12
2023

Tax & Legal Alert #11

**Conversione
Decreto
Anticipi
e ulteriori
novità**



Sommario

1. CREDITO D'IMPOSTA R&S: PROROGA DEL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO AL 16 DICEMBRE 2024	3
2. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE	3
3. IMPOSTA "NUOVA SABATINI" – PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI.....	4
4. DA 1/1/2024 FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I FORFETTARI ..	4
5. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI D'INTENTO – IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DELL'AE.....	5





1. CREDITO D'IMPOSTA R&S: PROROGA DEL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO AL 16 DICEMBRE 2024 (D.L. 145/2023, art. 5)

L'art. 5 del D.L. 145/2023 ha prorogato al 30/6/2024 il termine per presentare l'istanza di adesione al riversamento spontaneo degli importi, relativi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione. La proroga riguarda i crediti maturati dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2014 fino a quello in corso al 31/12/2019.

Vengono altresì posticipati i termini entro cui effettuare gli eventuali pagamenti anche in forma rateale, da corrispondere rispettivamente entro: il 16/12/2024 (prima rata o unica rata); 16/12/2025 (seconda rata); 16/12/2026 (terza rata).

L'adesione alla procedura di riversamento non comporta l'irrogazione di sanzioni e interessi, salvo il caso di pagamento rateale, per cui gli interessi al tasso legale decorrono dal 17/12/2024 (e non più dal 17/12/2023).

Viene, infine, prorogato di un anno il termine di decadenza per l'emissione dei provvedimenti impositivi, relativamente ai crediti per ricerca e sviluppo utilizzati negli anni 2016 e 2017.

2. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE (DPCM 15/9/2023)

Con il DPCM 15/9/2023 sono state definite le disposizioni attuative in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, (si vedano le nostre [Tax & Legal Alert #16 del 14/12/2022](#) e [#2 del 30/1/2023](#)).

Possono richiedere tale certificazione le imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività di:

- ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design di cui all'art. 1 commi 200 - 202 della L. 160/2019;
- ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013;
- innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

Il Decreto istituisce l'Albo dei certificatori, disciplina il contenuto della certificazione e regola i principali aspetti procedurali della disciplina. In base al DPCM, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) potrà procedere al controllo delle certificazioni, richiedendo al soggetto certificatore l'invio della documentazione rilevante ai fini della valutazione delle attività R&S. Viene previsto che, in caso di mancata trasmissione della documentazione, la certificazione non produca effetti e, quindi, non vincoli l'Amministrazione Finanziaria.

Un ulteriore decreto da emanarsi entro il 17/2/2024 dovrà occuparsi di regolare alcuni aspetti procedurali della certificazione, di delineare le modalità con cui le imprese che intendono avvalersi della procedura dovranno trasmettere apposita richiesta, di definire le modalità di gestione e funzionamento dell'Albo dei certificatori.



La certificazione attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell'ammissibilità ai previsti crediti d'imposta. I soggetti certificatori, nel processo valutativo, devono attenersi:

- ai principi e alle regole di cui agli artt. 2 - 5 del D.M. 26/5/2020;
- alle Linee Guida del MIMIT, che saranno pubblicate entro il 31/12/2023.

La certificazione è sottoposta all'attività di vigilanza da parte del MIMIT, il quale ne verifica la correttezza formale e sostanziale.

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione sono nulli.

La certificazione non vincola l'Amministrazione Finanziaria se, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la stessa venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata.

3. IMPOSTA “NUOVA SABATINI” – PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (D.L. 132/2023, art. 6-quater)

L'art. 6-quater del D.L. 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, intervenendo sull'art. 1 comma 415 della L. 197/2022, estende ai contratti di finanziamento stipulati fino al 31/12/2023, nell'ambito della c.d. “Nuova Sabatini” (D.L. 69/2013, art. 2), in luogo del precedente termine del 30/6/2023, la possibilità di ultimare gli investimenti entro 18 mesi (anziché entro gli ordinari 12 mesi).

4. DALL'1/1/2024 FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I FORFETTARI (D.L. 36/2022, art. 18, commi 2 e 3)

A partire dal prossimo 1/1/2024 anche tutti i contribuenti “minimi” (D.L. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2) e forfettari (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) dovranno emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio. A tal fine si ricorda che è possibile avvalersi dei servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate che consentono la predisposizione e la trasmissione del documento (attraverso la procedura web presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” o l'App “FatturAE”), oppure la generazione del documento XML da trasmettere tramite uno specifico software.

La fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l'indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell'IVA è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette).

L'emissione di fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 633/1972. Anche in questa circostanza, è possibile avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate.



5. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI D'INTENTO – IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DELL'AE (Provvedimento Agenzia delle Entrate 293390/2021)

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate sta trasmettendo delle comunicazioni ai fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal [provvedimento n. 293390/2021](#).

Si tratta di lettere che hanno ad oggetto “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall'Amministrazione Finanziaria.

Nelle già menzionate comunicazioni si attesta che le lettere d'intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.

Viene invitato il fornitore destinatario delle comunicazioni a interrompere o a evitare per l'anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell'IVA.

Allo stesso tempo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la provata consapevolezza della falsità della lettera d'intento comporta il recupero dell'IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un'operazione fraudolenta”.

Qualora il fornitore ritenesse di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse” è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/1972. È, quindi, rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate: la regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Rimane il fatto che la sistemazione a cui è invitato il fornitore può esporre lo stesso al concreto rischio di non riuscire ad esercitare la rivalsa nei confronti del cliente, il quale, se realmente in frode, difficilmente provvederà a corrispondere l'IVA tardivamente addebitata.

Si segnala, infine, che in tali comunicazioni vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non ipotizzando tuttavia che l'anomalia riscontrata possa derivare da errori commessi nella compilazione della dichiarazione IVA e non da comportamenti fraudolenti.

Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



Contatti

Adacta Studio Associato

Vicenza
Strada Marosticana, 6/8
36100 Vicenza
T. +39 0444.228000

Milano
Via Visconti di Modrone, 21
20122 Milano
T. +39 02.1220022